

ALLEGATO

Gariboldi



COMUNE di PONTE DI LEGNO

**SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI**

REGOLAMENTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE

"IUC"

- a) Parte prima : Regolamento I.M.U. (Imposta MU.);
- b) Parte seconda : Regolamento TA.S.I. (Tassa Servizi Indivisibili);
- c) Parte terza : Regolamento TA.RI (Tassa Rifiuti).

Approvato

con deliberazione consiliare n. 6 del 10.04.2014

PREMESSE

Disciplina generale della IUC

Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), concernente tra l'altro:

A) per quanto concerne l'IMU:

1) si rinvia alle disposizioni di legge e al regolamento comunale approvato con delibera del consiglio n. 14 del 11 maggio 2013;

B) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

C) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni ed esenzioni , che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO

I.MU.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Legge 22.12.2011, n. 214

Legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)

Legge 28.10.2013, n. 124

Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 3 - Determinazione della base imponibile aree fabbricabili
- Art. 4 - Determinazione della base imponibile dei fabbricati
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote d'imposta
- Art. 6 - Abitazione principale e pertinenze
- Art. 7 - Abitazioni concesse in uso gratuito a familiari
- Art. 8 - Riduzioni d'imposta
- Art. 9 - Riduzioni di aliquota
- Art. 10 - Esenzioni
- Art. 11 - Denunce
- Art. 12 - Versamenti
- Art. 13 - Differimento termini versamento e dilazioni pagamento
- Art. 14 - Accertamenti
- Art. 15 - Attività di controllo
- Art. 16 - Rimborsi
- Art. 17 - Rimborsi per dichiarata inedificabilità delle aree
- Art. 18 - Contenzioso
- Art. 19 - Riscossione coattiva
- Art. 20 - Norme di rinvio
- Art. 21 - Entrata in vigore
- Allegato "A" - elenco coefficienti rivalutazione rendite fabbricati e aliquote
- Allegato "B" - valori minimi per aree edificabili

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di PONTE DI LEGNO , nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall'articolo 59 del richiamato D.Lgs. 446/97, in materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all'IMU.
2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili, ed in ultimo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24.12.2012, n. 224 (legge di stabilità dello Stato per l'anno 2013), *nonché alle modifiche introdotte con la legge 28 ottobre 2013, n. 124.*
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2
Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del COMUNE di PONTE DI LEGNO , ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti,
2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove sono così definiti:
 - *fabbricato*: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
 - *area fabbricabile*: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - *terreno agricolo*: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

Art. 3
Determinazione base imponibile aree fabbricabili.

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati periodicamente dalla Giunta Comunale;
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il COMUNE di PONTE DI LEGNO determina periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili;
3. In sede di prima applicazione vengono confermati i valori venali delle aree fabbricabili già stabiliti ai fini Ici con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22.12.1999 e riportati nell'allegato "B" al presente regolamento;
4. I valori sopra esposti sono validi dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino a nuova variazione da adottarsi con deliberazione del Consiglio Comunale (o della Giunta Municipale);
5. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
6. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo;
7. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
8. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.
9. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
10. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 4

Determinazione base imponibile dei fabbricati

1. La base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta sui fabbricati si ottiene applicando alla rendita catastale iscritta in catasto rivalutata del 5,00% (ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23.12.1996, n. 662) i seguenti moltiplicatori :
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "A" (con esclusione della categoria A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
 - 140 per i fabbricati nel gruppo catastale "B" e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e nella categoria catastale D/5;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "D" con esclusione della categoria D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
2. Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto, fermo l'obbligo della loro iscrizione nei modi e termini fissati dalla vigente normativa, si assume come base di partenza una "rendita catastale presunta" determinata per analogia alle categorie e classi catastali di fabbricati previste per la zona

censuaria di Ponte di legno che ne determinano anche i relativi valori (per vani o superficie); a detto valore presunto, previa rivalutazione del 5,00%, andranno applicati i moltiplicatori di cui al precedente comma 1;

Art. 5 Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 istitutivo dell'imposta, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 380, lettere *a), f), g), h)* e *i)* l'aliquota ordinaria dell'imposta dovuta sugli immobili censiti nelle categorie catastali A, B e C, nonché sulle aree edificabili, ed interamente di competenza del Comune di Ponte di legno ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 224, viene fissata all'1,06% (uno virgola sei per cento), fatte salve le esenzioni, agevolazioni e riduzioni di cui ai successivi articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento;
3. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 l'aliquota ordinaria dell'imposta dovuta sugli immobili censiti nella categoria catastale D10 (fabbricati rurali strumentali) ed interamente di competenza del Comune di Ponte di legno ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 224, viene fissata al 0,10% (zero virgola dieci per cento).
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 224, il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (con esclusione della categoria catastale D10), e calcolato ad aliquota di base dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, è interamente riservato allo Stato.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera g) della legge 24 dicembre 2012, n. 224, l'aliquota di base per la categoria catastale D come sopra determinata (con esclusione della categoria D10), viene aumentata di 0,30 punti percentuali limitatamente alle categorie catastali D1 e D5; il gettito derivante da tale maggiorazione rimane acquisito al bilancio comunale.

Art. 6 Abitazione principale, relative pertinenze e detrazioni

Ai sensi della legge 27.12.2014, n. 147 (legge di stabilità 2014), l'abitazione principale e relative assimilazioni di cui all'art. 2/bis della legge 28.10.2013, n. 124, vengono definitivamente escluse dall'assoggettamento all'imposta IMU con esclusione delle abitazioni censite nella categoria catastale A1, A8 e A9.

1. In applicazione della potestà regolamentare richiamata all'articolo 1 del presente regolamento, vengono assimilate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari;
 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile nella quale dimorava abitualmente e che ha successivamente acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; tale beneficio si applica anche alla relativa pertinenza come precisato al successivo comma 4;
 - unica abitazione, oltre a due pertinenze della stessa, possedute da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risultino locate;
 - unità immobiliare e relative pertinenze concesse in uso gratuito tra familiari entro il 1° grado (genitori/figli) che la utilizzino come abitazione principale limitatamente ad una sola unità immobiliare.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, e

possono essere considerate tali nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle sopra citate categorie catastali;

Art. 7

Abitazioni concesse in uso gratuito a familiari

1. Fermo restando che la "prima e/o unica" abitazione principale concessa in uso gratuito dal possessore a parenti entro il 1° grado in linea retta (genitori/figli) e da questi utilizzata come abitazione principale, dal 1° gennaio 2014 non è più soggetta all'imposta IMU ai sensi della legge 27.12.2013, n. 147, a tutte le altre eventuali abitazioni con tale destinazione entro il 2° grado in linea retta o collaterale (fratelli, nonni) si applica l'aliquota agevolata dello 0,46% (zero virgola quarantasei per cento), senza diritto alle detrazioni di cui al comma 5, lettere b) e c) del precedente articolo 6;
2. L'aliquota agevolata di cui al comma 1 si applica anche a massimo due pertinenze concesse in uso gratuito ai sensi del medesimo comma 1;

Art. 8

Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

5. Per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione può stabilire l'applicazione di un'aliquota ridotta fino allo 0,40 per cento. L'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
6. Il Comune può applicare agevolazioni ai fabbricati di interesse storico artistico, ai sensi dell'articolo 3, della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 9 Riduzioni di aliquota

1. Con i poteri attribuiti dalla potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., l'aliquota ordinaria di cui al precedente articolo 4, comma 2, viene ridotta allo 0,46% (zero virgola quarantasei per cento) per le seguenti tipologie di fabbricati:
 - categoria catastale A/6 (abitazioni di tipo rurale);
 - categoria catastale A/11 (rifugi e baite caratteristiche di montagna);
 - categoria catastale B/1 (collegi, convitti e caserme);
 - categoria catastale B/2 (case di cura e ospedali);
 - categoria catastale B/4 (uffici pubblici);
 - categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
 - categoria catastale C/3 (laboratori e locali di deposito);
 - eventuale seconda pertinenza dell'abitazione principale e delle abitazioni assimilate all'abitazione principale (nel caso in cui si sia considerata una sola pertinenza unitamente all'abitazione principale stessa) classificata comunque nelle categorie C/2, C/6 e C/7;

Art. 10 Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30.11.1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
2. Ai fini del beneficio dell'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili posseduti da enti non commerciali, i fabbricati interessati devono soddisfare contemporaneamente tutti i tre seguenti requisiti:
 - devono essere per la loro natura catastale destinati "esclusivamente" alle attività indicate nella citata lettera i) dell'articolo 7 del D.Lgs. 504/1992;
 - devono essere posseduti dall'ente non commerciale;
 - devono essere utilizzati per le finalità di cui al presente articolo esclusivamente dallo stesso ente non commerciale possessore del fabbricato;I precedenti requisiti devono sussistere per l'intero periodo di imposta (nel senso che non sono consentiti usi per attività promiscue nemmeno per periodi inferiori al periodo di imposta);
3. Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 04.12.1997, n. 460, è disposta l'esenzione per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), sempre che i medesimi immobili siano utilizzati dalle stesse organizzazioni al fine di perseguire gli scopi statuari;
4. I terreni agricoli ricadenti in territorio interamente montano (con delimitazione prevista dall'articolo 15 della legge 984/1977), se non edificabili, sono esenti dall'imposta;

5. Ai sensi dell'articolo 7, lettera h) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, l'esenzione di cui al precedente comma viene riconosciuta anche nel caso di terreni agricoli "edificabili" al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - persistenza sul fondo dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghi coltura ed all'allevamento degli animali;
 - il possessore deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale con obbligo di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9/1963 (ex Scau, ora Inps, servizio previdenza agricola);
 - l'esenzione decade automaticamente al cessare anche di una sola delle precedenti condizioni;
6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti competono limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni previste per le esenzioni stesse.

Art. 11 Denunce

1. Per gli obblighi di dichiarazione di variazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.
2. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
3. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ma indirizzata ad altro comune la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
4. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta;

Art. 12 Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 23/12/2000, n. 388, per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (es. parti condominiali comuni, multiproprietà, ecc.) il versamento dell'imposta viene effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione il quale provvederà ad addebitare nel rendiconto annuale al singolo titolare del diritto la rispettiva quota d'imposta.
3. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti esclusivamente utilizzando il modello di pagamento "delega F24", indicando distintamente le quote di imposta di competenza dello Stato e del Comune, individuate ognuna con il relativo codice tributo che sarà stabilito con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;
4. L'imposta non è dovuta quando l'importo complessivo "annuo" (quota comunale sommata alla quota statale) dovuto dai singoli contribuenti è pari o inferiore ad € 5,00;
5. Nel caso di comproprietà ogni possessore deve provvedere autonomamente a versare la propria quota di imposta;

6. Per il periodo di possesso inferiore all'anno, l'imposta deve essere calcolata in dodicesimi, arrotondando al mese intero i periodi pari o superiori a 15 giorni (quindici) e tralasciando i periodi inferiori;
7. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo;

Art. 13

Differimento dei termini per i versamenti e dilazioni di pagamento

1. L'Ufficio Tributi dell'Ente, su richiesta del contribuente, può concedere ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21.12.2001, una dilazione di pagamento dell'imposta, sanzioni ed interessi dovuti a seguito di provvedimenti di liquidazione e/o accertamento, per i quali non sia stato instaurato contenzioso presso Commissioni Tributarie di qualsiasi grado, nei seguenti termini:
 - ❑ qualora l'importo complessivo per singola obbligazione sia pari o superiore ad € 500,00;
 - ❑ La dilazione di pagamento può essere concessa fino ad un massimo di otto rate trimestrali posticipate per debiti fino ad € 5.000,00 ovvero di dodici rate trimestrali posticipate per debiti di importo superiore, in entrambi i casi decorrenti dal primo mese successivo a quello di scadenza del relativo avviso impositivo;
 - ❑ Qualora il debito complessivo oggetto della richiesta di dilazione di pagamento, sia superiore ad € 15.000,00 la dilazione stessa potrà essere concessa previa presentazione di garanzia a mezzo fidejussione bancaria della durata pari all'intero periodo dilazionato;
 - ❑ La dilazione di pagamento deve essere presentata prima della scadenza dell'atto di liquidazione e/o accertamento del debito e presuppone l'accettazione del debito nonché l'impegno formale del contribuente a non instaurare contenzioso tributario per la medesima obbligazione;
 - ❑ L'importo del debito da dilazionare sarà gravato di un tasso d'interesse fisso per l'intera durata della dilazione e corrispondente al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione della dilazione e calcolato sull'intero ammontare del debito;
 - ❑ In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente alla prima, di due rate consecutive, decade immediatamente il beneficio della rateizzazione ed il residuo importo sarà reso immediatamente riscuotibile in unica soluzione mediante riscossione coattiva con l'aggravio di ulteriori interessi, o prioritariamente, in caso di presentazione di garanzia, a mezzo escussione della fidejussione bancaria; a tal fine detta fidejussione bancaria dovrà espressamente prevedere tale ipotesi;

Art. 14

Accertamenti

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.06.1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente;

Art. 15

Attività di controllo

1. L'Ufficio Tributi del Comune cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività;
4. Nell'attività di controllo non si darà luogo ad emissione di avvisi di liquidazione quando l'importo degli stessi, comprensivi di imposta, sanzioni ed interessi, sono pari od inferiore ad € 15,00 per singolo contribuente e periodo d'imposta;

Art. 16 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo;
3. Non si darà comunque corso a rimborsi di importo inferiore ad € 15,00 (comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi) per singolo contribuente e per singolo periodo d'imposta
4. Inoltre non si darà seguito alle richieste di rimborso in pendenza di situazioni debitorie del contribuente nei confronti del Comune stesso e dello Stato (Erario); ai fini della verifica di posizioni debitorie del contribuente nei confronti dello Stato, l'ufficio comunale attiverà le verifiche previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 24.11.2006, n. 286.

Art. 17 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. La disposizione di cui al precedente capoverso si applica esclusivamente alla quota di imposta spettante al Comune e non anche, in mancanza di espresse indicazioni di legge in proposito, alla quota di competenza dello Stato;
3. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i termini di validità delle licenze edilizie;
 - non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

- che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;
- 5. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità della normativa vigente;
- 5. il rimborso potrà essere richiesto limitatamente a tre annualità di imposta precedenti l'anno in cui viene presentata la relativa domanda;
- 6. Nel caso l'area interessata ridiventi successivamente di nuovo edificabile il contribuente è tenuto a riversare l'imposta precedentemente rimborsata.

Art. 18
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale;

Art. 19
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 20
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'articolo 13 del D. L. n- 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli articoli 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 21
Entrata in vigore

2. Il presente regolamento, previa approvazione del Consiglio Comunale e del competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Dalla Residenza Municipale, addì 10 aprile 2014

Allegati:

- tabella aliquote IMU 2014;
- tabella valori minimi aree edificabili;

Aliquote e coefficienti IMU da 01.01.2014

Immobili		Coeff. Molt.	ALIQUTA COMUNE (100%)	ALIQUTA STATO (100%)
Cat.	descrizione			
A 01	Abitazioni tipo signorile	160	1 , 06 %	
A 02	Abitazioni tipo civile	160	1 , 06 %	
A 03	Abitazioni tipo economico	160	1 , 06 %	
A 04	Abitazioni tipo popolare	160	1 , 06 %	
A 05	Abitazioni tipo ultrapopolare	160	1 , 06 %	
A 06	Abitazioni tipo rurale	160	0 , 46 %	
A 07	Abitazioni in villini	160	1 , 06 %	
A 08	Abitazioni in ville	160	1 , 06 %	
A 10	Uffici e studi privati	80	1 , 06 %	
A 11	Abitazioni tipiche (rifugi di montagna, baite)	160	0 , 46 %	
B 01	Collegi, convitti, ricoveri, caserme, conventi,	140	0 , 46 %	
B 02	Case di cura e ospedali	140	0 , 46 %	
B 04	Uffici pubblici	140	0 , 46 %	
C 01	Negozi e botteghe	55	0 , 46 %	
C 02	Magazzini e locali di deposito	160	1 , 06 %	
C 03	Laboratori e locali di deposito	140	0 , 46 %	
C 06	Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse	160	1 , 06 %	
D 01	Opifici	65	0 , 30 %	0 , 76 %
D 02	Alberghi e pensioni	65		0 , 76 %
D 03	Teatri, cinematografi, sale per spettacoli	65		0 , 76 %
D 04	Case di cura e ospedali	65		0 , 76 %
D 05	Istituti di credito e di assicurazioni	80	0 , 30 %	0 , 76 %
D 06	Fabbricati e locali per servizi sportivi	65		0 , 76 %
D 07	Fabbricati industriali strumentali	65		0 , 76 %
D 08	Fabbricati commerciali strumentali	65		0 , 76 %
D 10	Fabbricati rurali strumentali	65		

Valore aree edificabili da 01.01.2014

Descrizione zona urbanistica	Valore mq
Ponte di legno (capoluogo) :	
A - nucleo antico di ristrutturazione (vie del centro, Vie IV Novembre, Nino Bixio)	€ 180,76
B3 - di completamento (Vie Nino Bixio, Venezia, Cida, Fiume, F.lli Calvi, Corno d'Aola)	€ 123,95
C1 - Piani lottizzazione :	
- PL Sumani	€ 56,81
- PL Corina	€ 80,05
- PL Soledra	€ 5,16
C2 - di espansione (Vie Marangoni, Marconi, Belvedere, Brichetti, Dalegno)	€ 77,47
D - Artigianale (Via Cesare Battisti)	€ 51,65
UPS - Uso pubblico speciale (PL Acquaseria)	€ 25,82
Località "Poia" :	
B1 - nucleo antico di ristrutturazione	€ 129,11
C2 - Piani di lottizzazione:	
- Piano lottizzazione Poia 1	€ 51,65
- Piano lottizzazione Poia 2	€ 25,82
Località "Sozzine" :	
C2 - Piano lottizzazione "Sozzine"	€ 15,49
UPS - Uso pubblico speciale PL Sozzine	€ 5,16
Località "Zoanno" :	
B1 - Nucleo antico di ristrutturazione	€ 129,11
B3 - Di completamento	€ 77,47
C2 - PL Zoanno	€ 51,65
Frazione "Precasaglio" :	
B1 - Nucleo antico di ristrutturazione	€ 77,47
B3 - Di completamento	€ 51,65
C2 - Di espansione	€ 25,82
Frazione "Pezzo" :	
B1 - Nucleo antico di ristrutturazione	€ 77,47
B3 - Di completamento	€ 51,65
C2 - Di espansione	€ 25,82
C2 - PL Gioco e PL Viso	€ 7,75
C4 - PL Plan Pezzo	€ 5,16
Località "Tonale / Vescasa" :	
C4 - Piani di lottizzazione:	
- PL Vescasa	€ 5,16
- PL Tonalina e PL Cà dei Ros	€ 12,91
- PL zona depuratore	€ 10,33
UPS - Uso pubblico speciale PL Tonale	€ 25,82

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO TASSA SERVIZI INDIVISIBILI T.A.SI.

Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

Decreto Legge 06.03.2014, n. 16

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili
- Art. 4 - Presupposto dell'imposta
- Art. 5 - Esclusioni
- Art. 6 - Soggetti passivi
- Art. 7 - Base imponibile
- Art. 8 - Determinazione delle aliquote
- Art. 9 - Riduzioni ed esenzioni
- Art. 10 - Dichiarazioni
- Art. 11 - Modalità di versamento
- Art. 13 - Scadenze del versamento
- Art. 14 - Somme di modesto ammontare
- Art. 15 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 16 - Accertamento
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificata ed integrata dagli articoli 1, comma 1 e 2, comma 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono interamente o prevalentemente gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 4 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 5 - Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% (trenta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.8.

La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 7 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Art. 8 - Determinazione delle aliquote e maggiorazioni

1. L'aliquota di base per l'anno 2014, fissata dall'articolo 1, comma 676 della legge 27.12.2013, n. 147 nell'1*1000 viene azzerata ai sensi del medesimo articolo 1, c/ 676 al fine del rispetto del vincolo di cui al successivo comma 677 dell'articolo 1 della citata legge 147/2014 in base al quale la somma delle

aliquote TASI più IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31/12/2003, fissata al 10,60*1000;

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (che ha modificato il comma 677 dell'articolo 1 della legge 147/2013) viene introdotta una maggiorazione massima dell'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale pari allo 0,8*1000 in deroga al limite massimo di cui al comma precedente, stabilendo di fatto l'aliquota deliberata dal Comune di Ponte di legno per l'anno 2014 allo 0,8*1000 fatte salve le esenzioni e detrazioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 9 - Riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, l'aliquota TASI di cui all'articolo precedente viene azzerata per le seguenti tipologie di immobili e loro destinazioni

- a) abitazione principale e relative pertinenze;
- b) abitazioni (e relative pertinenze) concesse in uso gratuito ai familiari entro 2° grado e destinate ad abitazione principale dei familiari stessi;
- c) unica abitazione (e relative pertinenze) posseduta sul territorio nazionale da cittadini iscritti all'Aire (italiani residenti all'estero) a condizione che le stesse non risultino locate.
- d) abitazione principale e relative pertinenze possedute da anziani che hanno trasferito la loro residenza in case di cura e riposo, a condizione che le stesse non vengano locate;
- e) abitazioni censite al catasto urbano con le categorie A6 (abitazioni di tipo rurale) e A11 (baite tipiche di montagna);
- f) immobili censiti nelle categorie catastali B1 (ricoveri, e caserme), B2 (case di cura) e B4 (uffici pubblici);
- g) immobili destinati alle attività commerciali censite nelle categorie C1 (negozi), C3 (laboratori artigianali) e categoria D (con esclusione delle categorie D1 e D5);
- h) terreni agricoli (se non edificabili) e fabbricati rurali strumentali;

2. Ai fini del comma precedente, per "abitazione principale e relative pertinenze" si assume la definizione prevista per la disciplina dell'IMU.

Art. 10 - Dichiarazioni

1. Fermo restando che ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU, in sede di prima applicazione del tributo il Comune di Ponte di Legno informerà i contribuenti IMU le cui generalità sono contenute nell'archivio dati del proprio ufficio tributi;

2. In mancanza di apposite dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 6 sarà considerato soggetto passivo d'imposta il solo titolare del diritto reale sull'immobile.

Art. 11 – Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 12 - Scadenze del versamento

Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 13 - Somme di modesto ammontare

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad € 5,00 per singolo contribuente e per anno d'imposta.

Art. 14 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 15 - Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 16 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 13.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. Il presente regolamento e relativa deliberazione di approvazione deve essere inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Dalla residenza Municipale, addì 10 aprile 2014

PARTE TERZA

REGOLAMENTO

TASSA RIFIUTI – TA.RI.

Legge 22.12.2011, n. 201;

Legge 22.12.2011, n. 214

Legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)

Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)

Decreto Legge 06.03.2014, n. 16

INDICE

- | | |
|--|--|
| Art. 1. Oggetto del Regolamento | Art. 22. Tributo provinciale |
| Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti | Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche |
| Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani | Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive |
| Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti | Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio |
| Art. 5. Soggetto attivo | Art. 26. Agevolazioni |
| Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo | Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni |
| Art. 7. Soggetti passivi | Art. 28. Obbligo di dichiarazione |
| Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti | Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione |
| Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento | Art. 30. Poteri del Comune |
| Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio | Art. 31. Accertamento |
| Art. 11. Superficie degli immobili | Art. 32. Sanzioni e interessi |
| Art. 12. Costo di gestione | Art. 33. Riscossione |
| Art. 13. Determinazione della tariffa | Art. 34. Rimborsi |
| Art. 14. Articolazione della tariffa | Art. 35. Somme di modesto ammontare |
| Art. 15. Periodi di applicazione del tributo | Art. 36. Contenzioso |
| Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche | Art. 37. Entrata in vigore e abrogazioni |
| Art. 17. Occupanti le utenze domestiche | Art. 38. Clausola di adeguamento |
| Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche | Art. 39. Disposizioni transitorie |
| Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche | |
| Art. 20. Scuole statali | |
| Art. 21. Tributo giornaliero | |

Allegati

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) a) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agro industriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la quantità globale

(in kg) di detti rifiuti prodotti e la superficie complessiva (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti (esattamente individuata) non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, in caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi.
- h) le abitazioni principali e relative pertinenze possedute da cittadini residenti nel Comune di Ponte di legno che siano ospiti continuativi presso case di riposo e di cura a condizione che i locali stessi non vengano utilizzati a qualunque scopo;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 1.

4. Relativamente alle attività di tipo industriale (Codice 14) non sono soggette alla tassa le porzioni di superfici dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Al fine di ottenere la detassazione, il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi Comunale apposita istanza, allegando la planimetria dei locali, redatta da tecnico abilitato, dalla quale si evinca la superficie sulla quale si effettuano lavorazioni di tipo industriale.

5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

cod. ariffa	Descrizione attività	Abbattimento
- codice 112	Attività artigianali, (falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, ecc.)	30,00 %
- codice 113	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	30,00 %
- codice 115	Attività artigianali di produzione di beni specifici	30,00%

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 3 mq per colonnina di erogazione.

Art. 12 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. Saranno imputati al piano finanziario dell'anno successivo:
 - i proventi da tariffa che dovessero eccedere i costi preventivati del servizio;
 - i maggiori costi conseguenti a eventi imprevedibile e contingenti, non dipendenti dal gestore ed a costi di gestione del servizio superiori a quelli preventivati.
4. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario annuo con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 3% e un massimo del 10%.

Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone

che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, o tenute a disposizione dai residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di **2 (due) unità**.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Art. 22 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Sono esentate dal tributo le unità abitative e relative pertinenze (max n. 2) a qualunque titolo possedute da contribuenti già residenti nel Comune di Ponte di legno che abbiano nel frattempo trasferito la propria residenza in strutture sanitarie, ospedaliere o assistenziali (RSA, Case di riposo, ecc.), a condizione che le stesse unità abitative rimangano nella disponibilità degli stessi contribuenti e non vengano né locare né utilizzate da chiunque altro soggetto.

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il febbraio dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 210 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 20% per le utenze poste a una distanza superiore a 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Nel caso di utenze poste a una distanza superiore a 800 metri dal più vicino punto di conferimento per le quali l'Ufficio Tributi Unico accerti, sulla base della comune esperienza, una produzione dei rifiuti in quantità non apprezzabile, è prevista l'esclusione dall'applicazione del tributo.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26 - Agevolazioni

1. La tariffa delle seguenti utenze non domestiche viene ridotta di € 1,00/mq :

- codice 116 : Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- codice 117 : Bar, caffè, pasticceria

2. Ai contribuenti residenti nel territorio del Comune che abbiano compiuto, o che compiano nel corso del periodo d'imposta, il 70° anno di età verrà riconosciuta una agevolazione del 50% sulla tariffa per l'utenza domestica utilizzata quale abitazione principale (oltre a n. 2 pertinenze);

3. Al contribuente titolare di utenza domestica nel cui nucleo familiare, come considerato ai fini del tributo, siano presenti uno o più figli viene riconosciuta una detrazione forfetizzata sull'importo finale complessivamente dovuto, pari a:

- € 50,00 per la presenza di un figlio;
- € 80,00 per la presenza di due figli;
- € 110,00 per la presenza di tre figli;
- € 140,00 per la presenza di quattro o più figli;

Tale detrazione si applica in alternativa alla agevolazione di cui al precedente comma 2 e opera fino alla concorrenza dell'importo complessivamente dovuto.

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 28 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, in quanto tale dato viene direttamente rilevato dal Comune presso i propri uffici demografici.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

d) 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - h) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - j) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - k) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - l) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di

allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano pari o superiori ad € 1.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a due rate semestrali (per importi complessivi fino ad € 4.000,00) e sino a quattro rate semestrali per importi superiori a € 4.000,00;
Sulle suddette rateizzazioni non vengono applicati ulteriori interessi.
L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. In tutti i casi sopra contemplati, sulle somme non versate o sulle minori somme versate, si applicano gli interessi di mora nella misura del vigente tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto sui rifiuti e sui servizi inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo

base e addizionali, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti di norma nei mesi di luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) indicando il codice di riferimento "3944" (tributo base comprensivo dell'addizionale provinciale);

3. In alternativa alla modalità di cui sopra è consentito effettuare il versamento a mezzo di bollettino di conto corrente postale da reperire presso gli uffici postali, indicando sempre i codici di riferimento delle somme versate come al precedente comma.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 34.

Art. 34 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad euro 12,00 per utente/anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, con esclusione di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, il predetto importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 36 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 37 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 38 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Dalla Residenza Municipale, addì 10 aprile 2014

ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

1. rifiuti di carta, cartone e similari;
2. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
3. imballaggi primari
4. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
5. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
6. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
7. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
8. frammenti e manufatti di vimini e sughero,
9. paglia e prodotti di paglia;
10. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
11. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
12. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13. feltri e tessuti non tessuti;
14. pelle e simil - pelle;
15. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
16. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
22. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
23. nastri abrasivi;
24. cavi e materiale elettrico in genere;
25. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
26. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
27. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
28. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
29. accessori per l'informatica.
30. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
31. rifiuti delle cucine;
32. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
33. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
34. rifiuti ingombranti
35. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
36. indumenti e lenzuola monouso;
37. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
38. pannolini pediatrici e i pannoloni
39. contenitori e sacche delle urine;
40. rifiuti verdi.

ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche, nei comuni fino a 5.000 abitanti sono suddivise nelle seguenti categorie:

101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
102. Campeggi, distributori carburanti
103. Stabilimenti balneari
104. Esposizioni, autosaloni
105. Alberghi con ristorante
106. Alberghi senza ristorante
107. Case di cura e riposo
108. Uffici, agenzie, studi professionali
109. Banche ed istituti di credito
110. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
111. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
112. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
113. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
114. Attività industriali con capannoni di produzione
115. Attività artigianali di produzione beni specifici
116. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
117. Bar, caffè, pasticceria
118. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
119. Plurilicenze alimentari e/o miste
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
121. Discoteche, night club
